m_pi.AOODRPU.REGISTRO
UFFICIALE.U.0064972.11-11-2026.h.09:21

Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio II
Gestione delle procedure concorsuali del personale scolastico – Formazione del personale docente, educativo e ATA – Esami e ordinamenti – Istruzione non statale

Protocollo e data in intestazione
Dirigente dell'Ufficio II: dott.ssa Esterina Lucia Oliva

Il DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto ministeriale prot. n. AOOGABMI.205 del 26 ottobre 2023 recante *"Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112"* nonché i relativi Allegati;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, trasmesso con nota prot. 46948 del 7 ottobre 2025, recante l'autorizzazione al Ministero dell'istruzione e del merito all'avvio di procedure concorsuali per n. 58.135 posti di personale docente per tutti gli ordini e gradi di scuola;

VISTI i decreti del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca 20 novembre 2023, n. 221 e 22 dicembre 2023, n. 255;

VISTO il decreto ministeriale 24 ottobre 2024, n. 214, recante "*Disposizioni modificative dei Decreti ministeriali 26 ottobre 2023, n. 205 e n. 206, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106*";

VISTO il D.D.G. prot. n. AOODPIT.2939 del 9 ottobre 2025, recante "*Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205"* ed i relativi Allegato 1 (Posti a bando scuola secondaria), Allegato 1 bis (Tabella di corrispondenza nuove classi di concorso), Allegato 2 (Aggregazioni delle procedure), Allegato A (Percentuale riservisti), Allegato B (Conteggio Personale per genere e regione al 31.12.2024);

VISTO il D.D.G. prot. n. AOODPIT.3287 del 3 novembre 2025, recante *"Aggregazione delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Decreto del Direttore generale per il personale scolastico 9 ottobre 2025, n. 2939"* che ha disposto ulteriori aggregazioni per le classi di concorso A020, A023, A026, A027, A031, A040, A041, A042, A051, AS2D, BA02, BB02;

VISTI i posti messi a bando, specificati nell'Allegato 1 al D.D.G prot. n. AOODPIT.2939 del 9 ottobre 2025, per la classe di concorso **AM12 (Discipline letterarie nell'istruzione secondaria di I grado)**;

CONSIDERATO che, per la anzidetta classe di concorso, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia è responsabile della procedura concorsuale e dell'approvazione della graduatoria di

merito **per la Regione Puglia**;

VISTE le ulteriori disposizioni regolanti le precitate procedure selettive, tra cui i quadri di riferimento per la valutazione delle prove concorsuali;

VISTI i propri decreti di costituzione/rettifica della Commissione giudicatrice per la surrichiamata classe di concorso;

VISTA la compilazione da parte della Commissione giudicatrice, sulla base della somma dei punteggi riportati all'esito della prova scritta, della prova orale e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che abbiano superato tutte le prove previste, della graduatoria di merito regionale;

VISTO l'art. 9, comma 1, del bando secondo cui la graduatoria "*è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva la successiva integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all'immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali*";

VISTO altresì, l'art. 9, comma 2, del bando per cui *"La graduatoria di cui al comma 1 è integrata per un triennio, a decorrere dall'anno della relativa pubblicazione, con l'inserimento dei candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale, in misura non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso, in misura pari ai posti vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente e comunque nel limite delle assunzioni annuali autorizzate"*;

TENUTO CONTO dell'art. 9, comma 5, del bando per cui "*Le graduatorie di merito, come integrate ai sensi del comma 2, hanno validità triennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto periodo, fermo restando il diritto dei vincitori all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente"*;

TENUTO CONTO di quanto sancito dalla normativa vigente in materia di riserva di posti, altresì, richiamata dal bando di concorso (art. 3), in particolare legge n. 68/1999 nei limiti della complessiva quota d'obbligo ex art. 3, comma 1, della medesima; artt. 1014, comma 1 e 678, comma 9, del D.lgs. n. 66/2010; art. 1, comma 9 bis, del D.L. n. 44/2023 (convertito con modificazioni dalla legge n. 74/2023), da applicarsi nei limiti dell'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994, come sostituito dal D.P.R. n. 82/2023, per cui "*1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso*";

TENUTO CONTO che, ai fini della compilazione della graduatoria di merito, deve computarsi ed applicarsi la riserva del 30% di cui all'art. 13, commi 9 e 10, del D.M. 26 ottobre 2023 n. 206 "*solo nel caso in cui il numero dei posti messi a bando, per ciascuna regione e tipologia di posto, sia pari o superiore a quattro"*;

TENUTO CONTO di quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di "preferenze" da applicarsi a parità di titoli e di merito fra più candidati, secondo l'ordine di preferenza dei titoli tassativamente dettato dall'art. 5, comma 4, del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, come sostituito dal D.P.R 16 giugno 2023, n. 82 e tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 9-bis del decreto-legge 14 marzo 2025 n. 25 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025 n. 69;

TENUTO CONTO di quanto stabilito dall'art. 18, comma 4, del D.lgs 6 marzo 2017 n. 4, come modificato dall'art. 4, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2025 n. 25 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025 n. 69 secondo cui *"A favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale ovvero il servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, senza demerito è riservata una quota pari al 15 per cento dei posti (...)"*;

TENUTO CONTO di quanto stabilito dell'art. 3, comma 5 e dell'Allegato B del bando di concorso in tema di percentuale di rappresentatività dei generi;

RICHIAMATO l'art. 4, comma 4, del bando per cui *"I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'USR responsabile della procedura dispone, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale"*;

TENUTO CONTO della normativa in materia di pubblicità legale e trasparenza amministrativa (D.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 97/2016);

CONSIDERATA la necessaria tutela dei dati personali e sensibili in ossequio alla normativa vigente in tema di privacy e trattamento e protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003, GDPR 2016/679, D.lgs. n. 101/2018) anche ai fini della compilazione della graduatoria di merito;

CONSIDERATO in particolare, l'art. 5-quinquies del decreto-legge 14 marzo 2025 n. 25 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025 n. 69 secondo cui *"Le graduatorie per il reclutamento del personale educativo e scolastico danno evidenza, in un'area ad accesso riservato ai partecipanti, delle riserve, delle precedenze e delle preferenze applicate, assicurando comunque la minimizzazione dei dati personali"*;

TENUTO CONTO dell'art. 9 del bando secondo cui *"Le graduatorie di merito sono approvate con decreto dal dirigente preposto all'USR responsabile della procedura concorsuale (...). Per le classi di concorso per le quali è disposta l'aggregazione interregionale delle procedure, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione"*;

VISTO il decreto di approvazione della graduatoria definitiva di merito con l'annesso elenco dei candidati idonei di cui all'art. 2, comma 1 del D.L. 7 aprile 2025, n. 45 nonché i successivi decreti di rettifica per la sopra citata classi di concorso;

VISTO il decreto ministeriale prot. n. AAOOGABMI.136 del 10 luglio 2026, recante *"Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 2026/2027"* con il relativo Allegato A (Personale docente istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo per l'anno scolastico 2026/2027) ed Allegato B (Ripartizione regionale del contingente nazionale);

VISTI i propri decreti di riparto del contingente regionale dei posti disponibili per le operazioni di immissione in ruolo del personale docente di scuola statale dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo e secondo grado, posti comuni e di

sostegno, per l'a.s. 2026/27 e ss.mm;

VISTI i propri avvisi di convocazione relativi alle operazioni di immissioni in ruolo da graduatorie di merito del personale docente per l'a.s. 2026/2027 nonché i successivi avvisi di assegnazione province/sedi, ivi compresi quelli effettuati dopo il 31 agosto 2026;

TENUTO CONTO degli esiti dei turni di assegnazione province/sedi e delle rinunce, pervenute da parte degli aspiranti individuati dalle graduatorie di merito, nel corso delle suddette operazioni assunzionali;

VISTI i pubblicati decreti di integrazione delle graduatorie di merito sulla scorta e nella misura di tali rinunce intervenute successivamente all'immissione in ruolo, ai sensi dei bandi di concorso;

VISTO il punto B.16 dell'Allegato A - Personale docente - istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo per l'a.s. 2026-27 al D.M. n. 136 del 10 luglio 2026, per cui "*Le individuazioni dei destinatari di contratto a tempo indeterminato effettuate dopo il 31 agosto da graduatorie pubblicate entro il 31 agosto stesso comportano il differimento dell'assunzione in servizio all'anno scolastico successivo, fermi restando gli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico di conferimento della nomina. Agli aspiranti individuati dopo il 31 agosto viene assegnata la provincia di titolarità; gli stessi, partecipando alle operazioni di mobilità del personale di ruolo per l'anno scolastico successivo, otterranno la sede di titolarità, dove svolgeranno il periodo di formazione e prova*";

VISTE in particolare, le rinunce pervenute a conclusione delle fasi di convocazione/assegnazione per la classe di concorso **AM12 (Discipline letterarie nell'istruzione secondaria di I grado)**, come da elenco allegato al presente decreto che ne costituisce parte integrante;

RITENUTO necessario procedere, ai sensi dell'art. 9 del bando, alla luce delle rinunce pervenute testé specificate ed in misura delle stesse, all'integrazione della graduatoria di merito per tale classe di concorso, fermo restando il limite dei posti messi a bando;

DECRETA

Art. 1 - In conformità a quanto specificato in premessa, ai sensi dell'art. 9, co. 1 del D.D.G. prot. n. AOODPIT.2939 del 9 ottobre 2025, **è integrata, nella misura delle rinunce intervenute,** la graduatoria definitiva di merito, per la Regione Puglia, del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205 **per la seguente classe di concorso**:

AM12	Discipline letterarie nell'istruzione secondaria di I grado

Art. 2 - La citata graduatoria **allegata al presente decreto**, ivi costituendone parte integrante, **è redatta** secondo l'ordine del voto finale di merito riportato dai candidati in duecentocinquantesimi e tenendo conto delle riserve, delle precedenze e delle preferenze come per legge.

Art. 3 - La graduatoria di merito è, altresì, **integrata**, a decorrere dalla pubblicazione con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale, in misura

non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.L. 7 aprile 2025, n. 45, come da elenco **allegato** al presente decreto.

Art. 4 - La graduatoria dei vincitori e l'elenco dei candidati idonei nella misura del 30%, allegati al presente decreto, sono pubblicati nell'Albo elettronico e sul sito web istituzionale - www.pugliausr.gov.it (Sez. Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso) - di questo Ufficio Scolastico Regionale nonché sul Portale del Reclutamento (INPA).

Art. 5 - La graduatoria dei vincitori e l'elenco dei candidati idonei nella misura del 30%, redatti ai sensi dell'art. 9 dei bandi di concorso, sono altresì pubblicati in un'area ad accesso riservato ai partecipanti.

Art. 6 - Avverso il presente provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Silipo

GIUSEPPE SILIPO
Ministero dell'Istruzione e del Merito/80185250588
10.11.2026 13:33:42
GMT+01:00

Allegati:
- Elenco nominativo candidati rinunciatari;
- Graduatoria di merito integrata c.d.c. AM12 - Regione Puglia;
- Integrazione elenchi candidati idonei di cui all'art.2, c. 1, D.L. n. 45/25 c.d.c. AM12 - Regione Puglia.

Agli UU.AA.TT. dell'U.S.R. Puglia
Alle OO.SS. del comparto Scuola – Puglia (tramite pubblicazione sul sito web istituzionale)
Ai candidati - sito web U.S.R. Puglia (Home p. + Amministrazione Trasparente)
Al Portale del Reclutamento INPA